

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 agosto 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 maggio 2019, n. 12.

Modifiche al regolamento di esecuzione delle norme in materia di pubblici esercizi. (19R00217)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 giugno 2019, n. 13.

Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale. (19R00260)..... Pag. 2

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile
2019, n. 068/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'articolo 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007). (19R00240)..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 maggio
2019, n. 074/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42. (19R00241)..... Pag. 5

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2019, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 «Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della l.r. 14 aprile 1995, n. 37». (19R00245).... Pag. 8


LEGGE REGIONALE 17 giugno 2019, n. 7.

Investimenti della Regione Emilia-Romagna in materia di big data e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico. (19R00261)..... Pag. 9

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2019, n. 27.

Rideterminazione dei vitalizi regionali in attuazione della l. 145/2018. Modifiche alla l.r. 3/2009. (19R00249)..... Pag. 12





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 maggio 2019, n. 12.

Modifiche al regolamento di esecuzione delle norme in materia di pubblici esercizi.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/Sez. Gen. del 16 maggio 2019)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 9 aprile 2019, n. 250;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente art. 12-bis:

«Art. 12-bis (*Mystery guest check*). — 1. Gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero classificati a cinque stelle si sottopongono annualmente a un «*mystery guest check*» in merito alla loro dotazione, ai requisiti strutturali, ai servizi offerti e alla qualificazione degli addetti; l'esercizio trasmette il risultato di questa valutazione della qualità alla struttura provinciale competente in materia di turismo per l'espletamento dei relativi controlli.

2. Il «*mystery guest check*» deve essere effettuato valutato e documentato da soggetti terzi specializzati, su iniziativa e a spese dell'esercizio alberghiero. Il sistema di valutazione è messo a disposizione dalla struttura provinciale competente in materia di turismo e pubblicato sulla *homepage* della stessa. Il «*mystery guest check*» può essere svolto solo da soggetti terzi che offrono tale controllo di qualità sostanzialmente come un servizio e che dimostrano alla struttura provinciale preposta al turismo di aver svolto tali controlli su almeno cinque esercizi di riferimento. Sono da considerarsi equivalenti anche i «*mystery guest check*» cui si sottopone l'esercizio nell'ambito della sua affiliazione a cooperazioni alberghiere, gruppi d'offerta o catene alberghiere e nei quali si esaminano e classificano espressamente tutti i punti della *checklist* previsti dal sistema di valutazione del «*mystery guest check*» di cui al presente articolo.

3. La notifica del risultato del «*mystery guest check*» deve essere corredata da una dichiarazione del soggetto terzo, attestante che negli ultimi cinque anni non ha avuto alcun rapporto commerciale con l'esercizio alberghiero commissionante e nella quale esso si impegna a non instaurare alcun rapporto commerciale per due anni a partire dall'ultimo «*mystery guest check*». Queste restrizioni non si applicano ai soggetti terzi che effettuano il «*myste-*

ry guest check» su un esercizio alberghiero nell'ambito della sua affiliazione a cooperazioni alberghiere, gruppi d'offerta o catene alberghiere.

4. Su richiesta della struttura provinciale competente in materia di turismo, gli esercizi alberghieri trasmettono annualmente il resoconto del «*mystery guest check*» effettuato, la statistica ufficiale dei pernottamenti e il numero delle persone occupate nell'esercizio. Se il resoconto del «*mystery guest check*» effettuato non viene inviato o è negativo, l'esercizio verrà sollecitato a fornire un resoconto positivo del *mystery-guest-check* l'anno successivo. Se l'esercizio alberghiero non rispetta questa richiesta, sarà declassato.

5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4 alla struttura provinciale competente in materia di turismo è obbligatoria per la prima volta a partire dall'anno 2021, dovendo il *mystery guest check* essere stato eseguito nel 2020 e la statistica ufficiale dei pernottamenti e il numero delle persone occupate nell'esercizio da trasmettere, riferirsi all'anno turistico 2019/2020.»

Art. 2.

1. Nella tabella A dell'allegato E al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, dopo il trattino «il numero dei collaboratori» è aggiunto il seguente trattino: «*mystery guest check* positivo annuale in caso di esercizi a cinque stelle».

Art. 3.

1. Nella tabella A dell'allegato E al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, il numero 1.05.1 è così sostituito:

«1.05.1 Hotel tipo A

Oltre ai collaboratori familiari a tempo pieno, si calcolano solo gli addetti ai servizi di ricevimento e di portineria-informazioni, ai piani, in cucina, al bar e al servizio ristorante, in relazione al numero di camere o unità abitative (in tale rapporto non sono inclusi gli addetti ai servizi non destinati agli ospiti alloggiati):

1:1,25	per garni 1:4	(5)
1:2	per garni 1:5	(4S)
1:2,5	per garni 1:6	(4)
1:3,5	per garni 1:10	(3S)
1:4	per garni 1:12	(3)
1:8	per garni 1:15	(2)»

Art. 4.

1. Nella tabella B dell'allegato E al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, dopo il trattino «il numero dei collaboratori» è aggiunto il seguente trattino: «*mystery guest check* positivo annuale in caso di *residence* a cinque stelle».



Art. 5.

1. Nella tabella C dell'allegato E al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, il comma 1 è così sostituito:

«1. I campeggi sono classificati, secondo i seguenti principi e in base ai requisiti indicati nella tabella di classificazione, tramite l'assegnazione di un numero di stelle da una a cinque. Il campeggio a "una stella" è il più semplice, quello a "cinque stelle" è quello più attrezzato e confortevole.»

2. Nella tabella C dell'allegato E al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, il comma 9 è così sostituito:

«9. Le prescrizioni indicate sono intese come requisiti obbligatori necessari per la classificazione nelle singole categorie.

Per le categorie superiori ad una stella, la classificazione può essere attribuita anche in mancanza di non più di due requisiti obbligatori, quando tale mancanza sia compensata dalla presenza di almeno due attrezzature complementari o sportive e ricreative non prescritte. La dimensione delle piazzole è però un requisito obbligatorio imprescindibile.»

Art. 6.

1. Dopo la tabella C dell'allegato E al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è inserita la tabella C1 di cui all'allegato A al presente decreto.

Art. 7.

Norma transitoria

1. A decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento anche i campeggi già esistenti saranno classificati secondo i nuovi criteri di cui all'art. 6.

Art. 8.

Abrogazione

1. Nell'allegato E al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è abrogata la tabella di classificazione dei campeggi, tabelle 1 e 2, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 maggio 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

Omissis.

19R00217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 giugno 2019, n. 13.

Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/Sez. Gen. del 13 giugno 2019)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 28 maggio 2019, n. 402.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Per una migliore leggibilità del presente regolamento, l'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come «allegato A della legge provinciale» e l'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come «allegato 1 del decreto».

Art. 2.

Segreteria generale della Provincia

1. All'Ufficio affari di gabinetto (punto 1.1.) della struttura organizzativa Ripartizione presidenza e relazioni estere di cui alla lettera a) della segreteria generale della Provincia dell'allegato 1 del decreto viene assegnato il «Servizio donna» ed è aggiunta, dopo l'ultima lineetta, la seguente competenza:

«assistenza ai sudtirolesi emigrati all'estero e ai lavoratori transfrontalieri».


2. Nel punto 19 dell'allegato 1 del decreto, relativo alla struttura organizzativa Ripartizione Lavoro, all'elenco delle competenze dell'Ufficio osservazione mercato del lavoro di cui al punto 19.1 l'ultima lineetta («assistenza in favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all'estero e dei transfrontalieri») è soppressa.

3. Nel punto 19 (Lavoro) dell'allegato A della legge provinciale, le competenze «servizio pari opportunità» e «assistenza in favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all'estero e dei transfrontalieri» sono soppresse.

Art. 3.

Adeguamenti

1. Nel testo italiano dell'allegato 1 del decreto la denominazione «Dipartimento istruzione e formazione tedesca» è sostituita dalla denominazione «Dipartimento direzione istruzione e formazione tedesca», così come la denominazione «Dipartimento istruzione, formazione e cultura ladina» è sostituita dalla denominazione «Dipartimento direzione istruzione, formazione e cultura ladina».



2. Il Dipartimento infrastrutture, viabilità e mobilità di cui all'allegato 1 del decreto assume la denominazione «Dipartimento infrastrutture e mobilità».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 giugno 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00260

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile 2019, n. 068/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'articolo 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) e, in particolare:

l'art. 2, comma 54, lettera a), che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere le attività degli incubatori certificati per la promozione di iniziative tese a sostenere le start up innovative, come definite dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 221/2012, anche tramite l'erogazione di servizi specialistici e consulenze;

l'art. 2, comma 55, della legge regionale n. 15/2014, come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), il quale stabilisce che, per le finalità di cui all'art. 2 comma 54 lettera a) della legge regionale n. 15/2014 l'Ammi-

nistrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di progetti presentati dagli incubatori certificati regionali, nel rispetto della disciplina comunitaria vigente, secondo i criteri e le modalità previsti con regolamento regionale;

Visto il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'art. 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007)», emanato con proprio decreto del 18 settembre 2015, n. 0192/Pres;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico (MISE) n. 115 di data 31 maggio 2017 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni);

Visto il comma 125 dell'art. 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ai sensi del quale «Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi, retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente»;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'art. 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007)» e ritenuto di emanarlo;


Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 5 aprile 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'art. 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'art. 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le opportune modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'art. 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale, per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2015, n. 192/Pres.

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 3 è soppressa;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I requisiti di cui al comma 3 lettere a) e b) sono accertati direttamente dall'incubatore; i requisiti di cui al comma 3 lettere c), d) e f) sono attestati con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Art. 3.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015

1. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Gli aiuti *de minimis* di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per le stesse tipologie di spesa previste nel presente regolamento.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f bis) del comma 5 è soppressa;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il responsabile del procedimento pubblica sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al settore industria e al settore artigianato l'informazione sul trattamento dei dati personali.»

Art 5.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015

1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 3, le parole: «, annullata in originale» sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: «dal beneficiario del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «dagli incubatori».

Art. 6.

Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b bis) del comma 2 sono inserite le seguenti:

«b ter) non sussistano in capo al soggetto incubato, entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, i requisiti di start up innovativa, ai sensi dell'art. 3, comma 4;

b quater) non sia rispettato l'obbligo di pubblicare l'importo dell'aiuto di cui all'art. 21, comma 3-bis.»;

b) al comma 3, le parole: «e art. 16, comma 3, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «, art. 16, comma 3, lettera e) e art. 21, comma 1.».

Art 7.

Modifiche all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015, sono aggiunte le seguenti:

«f bis) a verificare il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 21, comma 3-bis;

f ter) a rispettare le tempistiche, salvo proroghe, relativamente alla presentazione della domanda di contributo, alla conclusione dell'iniziativa nonché alla presentazione della rendicontazione della spesa;

f quater) a consentire ispezioni e controlli da parte dell'Amministrazione regionale.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015

1. All'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 sono apportate le seguenti modifiche:


a) le lettere a) ed e) del comma 1 sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 4, i soggetti beneficiari diversi dalle imprese, rilasciano la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 entro 15 giorni dall'iscrizione al registro delle imprese.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le start up innovative sono tenute a rispettare l'obbligo di pubblicare l'importo dell'aiuto ricevuto nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 1, comma 125 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza). Detto obbligo, ai sensi del successivo comma 127, non sussiste laddove l'importo del vantaggio economico ricevuto sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.».



Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

VISTO, il Presidente: Fedriga

19R00240

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 maggio 2019, n. 074/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 22 maggio 2019).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 13 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 12/2002 e n. 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese richiedenti e alle reti con soggettività giuridica incentivi in conto capitale per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera b), della legge medesima;

Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4», emanato con proprio decreto 21 marzo 2014, n. 042/Pres. e successive modifiche;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 691;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1 le parole: «a favore di microimprese e di piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete» sono sostituite dalle seguenti: «a favore di microimprese e di piccole e medie imprese nonché di reti con soggettività giuridica per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, rivolti al sostegno dell'economia territoriale.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) PMI: imprese che possiedono i requisiti di microimpresa, piccola e media impresa individuati dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);»;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) rete con soggettività giuridica: rete che ha acquisito la soggettività giuridica con l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, in conformità al comma 4-quater ultima parte dell'art. 3 del decreto-legge n. 5/2009;»;


c) la lettera c) è abrogata;

d) alla lettera f) la parola: «mutuo» è sostituita dalla seguente: «finanziamento».

Art. 3.

Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014, le parole: «della PMI beneficiaria» sono sostituite dalle seguenti: «del beneficiario».



Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 4/2013, beneficiano degli incentivi le PMI che partecipano al progetto di aggregazione in rete o, in alternativa, la rete con soggettività giuridica che realizza il progetto di aggregazione in rete.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nel caso in cui beneficiarie sono le PMI che partecipano al progetto di aggregazione in rete, il progetto di aggregazione in rete è realizzato da due o più PMI, aventi i requisiti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c) e d), di cui almeno una piccola impresa o microimpresa, e prevede la stipulazione, il consolidamento o l'esecuzione di un contratto di rete.

1-ter. Nel caso in cui il beneficiario è una rete con soggettività giuridica, il progetto di aggregazione in rete è realizzato dalla rete con soggettività giuridica, avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 2, e prevede il consolidamento o l'esecuzione della rete medesima.»;

c) all'alinea del comma 2 dopo le parole: «Le PMI» sono inserite le seguenti: «o le reti con soggettività giuridica»;

d) alla lettera c) le parole: «presso cui è realizzato» sono sostituite dalle seguenti: «alle quali si riferisce»;

e) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) nel caso in cui il beneficiario è una rete con soggettività giuridica, almeno una impresa partecipante alla rete è una piccola impresa o una microimpresa che possiede i requisiti di cui alle lettere a), b), e d) e ha sede legale o unità operativa nel territorio regionale;

e-ter) nel caso in cui il beneficiario è una rete con soggettività giuridica, la maggioranza delle imprese partecipanti alla rete sono imprese che possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), e d) e hanno sede legale o unità operativa nel territorio regionale.»;

f) alla lettera b-bis) del comma 3 dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «lettera d),».

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso in cui beneficiarie sono le PMI che partecipano al progetto di aggregazione in rete, sono ammissibili i progetti di aggregazione in rete aventi ad oggetto, alternativamente:»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui il beneficiario è una rete con soggettività giuridica, sono ammissibili i progetti aventi ad oggetto lo sviluppo della rete stessa.»;

c) all'inizio del comma 3, prima delle parole: «Il progetto», sono inserite le seguenti: «Salvo il caso in cui il beneficiario è una rete con soggettività giuridica,».

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera j) del comma 4 le parole: «della rete, con durata contrattuale per lo svolgimento delle relative attività, non eccedente i dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal progetto»;

b) al comma 7 le parole: «a tempo determinato» sono soppresse.

Art. 7.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di incentivo è presentata:

a) nel caso in cui beneficiarie sono le PMI che partecipano al progetto di aggregazione in rete, dall'impresa capofila o dal soggetto capofila;

b) nel caso in cui beneficiaria è la rete con soggettività giuridica, dalla rete stessa.»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. La domanda di incentivo è presentata:

a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, al soggetto gestore ai fini dell'ammissione alla graduatoria dell'ambito territoriale provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa dell'impresa capofila, o del soggetto capofila, alla quale si riferisce il progetto;

b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, al soggetto gestore ai fini dell'ammissione alla graduatoria dell'ambito territoriale provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa della rete con soggettività giuridica alla quale si riferisce il progetto.»;

c) al comma 2 le parole: «preposto all'Area» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura», e le parole: «e del soggetto gestore» sono soppresse;

d) il comma 3 è abrogato;

e) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al pertinente indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema approvato dal direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione.»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La domanda di incentivo è considerata valida solo se:

a) è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante dell'impresa capofila o del soggetto capofila, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), o dal legale rappresentante della rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), unitamente alla copia del documento d'identità del legale rappresentante medesimo, oppure

b) è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa capofila o del soggetto capofila, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), o dal legale rappresentante della rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera b).»;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Non può presentare più di una domanda di incentivo ai sensi del presente regolamento per ciascun anno solare:

a) la medesima PMI beneficiaria;

b) la medesima rete con soggettività giuridica beneficiaria.»;

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Con riferimento al medesimo avviso:


a) non può essere PMI beneficiaria, ai sensi dell'art. 6, l'impresa che è anche partecipante ad una rete con soggettività giuridica beneficiaria;

b) non può essere rete con soggettività giuridica beneficiaria, ai sensi dell'art. 6, la rete alla quale partecipa una PMI beneficiaria.»;

i) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa capofila o al soggetto capofila, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), o alla rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera b):

a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 2;



b) le domande presentate successivamente alla prima ritenuta istruibile, aventi ad oggetto la medesima aggregazione di imprese in rete o la medesima rete con soggettività giuridica;

c) le domande non sottoscritte in conformità a quanto stabilito al comma 5;

d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 4;

e) le domande inviate ad indirizzo PEC diverso da quello pertinente in conformità all'avviso di cui al comma 2.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del secondo periodo del comma 2, dopo le parole: «o al soggetto capofila», sono inserite le seguenti: «, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), o alla rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera b)»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. A parità di punteggio è data preferenza ai progetti con maggiore incidenza di finanziamento con risorse proprie dei beneficiari, espressa in termini di minor percentuale di intensità di incentivo richiesta.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'inizio del comma 1, prima delle parole: «Il provvedimento», sono inserite le seguenti: «Nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera a)»;

b) al comma 2 dopo le parole: «con riduzione,» sono inserite le seguenti: «nel caso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a)»;

c) al comma 3 dopo le parole: «dell'anno» sono inserite le seguenti: «di approvazione della graduatoria»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le domande ammesse nella graduatoria per le quali non sia intervenuta, a causa della carenza di risorse disponibili, la concessione entro la chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno di approvazione della graduatoria, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa capofila o al soggetto capofila, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), o alla rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera b)»;

e) l'alinfa del comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il provvedimento di concessione stabilisce in particolare:».

Art. 10.

Modifica all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 è abrogata.

Art. 11.

Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «o del soggetto capofila» sono inserite le seguenti: «, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), o della rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera b)»;

b) al comma 3 dopo le parole: «o al soggetto capofila» sono inserite le seguenti: «, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), o della rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera b)».

Art. 12.

Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinfa del comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'art. 24, comma 1, il subentrante presenta domanda di subentro contenente:»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 13.

Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'inizio del comma 1, prima delle parole: «Il regresso», sono inserite le seguenti: «Nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera a)»;

b) all'inizio del comma 2, prima delle parole: «Il regresso», sono inserite le seguenti: «Nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera a)»;

c) all'inizio del comma 4, prima delle parole: «L'ingresso», sono inserite le seguenti: «Nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera a)».

Art. 14.

Modifiche all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. Al comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «o il soggetto capofila» sono inserite le seguenti: «, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), o la rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera b)»;

b) le parole: «preposto all'Area» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura».

Art. 15.

Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. All'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:


a) l'alinfa del comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa capofila, o il soggetto capofila, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), o la rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), presentano in particolare:»;

b) alla lettera a) del comma 1 le parole: «annullati in originale con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo,» sono soppresse;

c) alla lettera c) del comma 1 le parole: «delle PMI beneficiarie» sono sostituite dalle seguenti: «dei beneficiari»;

d) al comma 12 dopo le parole: «o al soggetto capofila» sono inserite le seguenti: «, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), o alla rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera b)».



Art. 16.

Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. All'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole: «o al soggetto capofila» sono inserite le seguenti: «, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), o alla rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera b)»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), l'inosservanza degli obblighi e del vincolo di destinazione di cui all'art. 24, comma 1, da parte della singola PMI beneficiaria comporta la revoca dell'incentivo concesso alla PMI beneficiaria medesima. Nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), l'inosservanza degli obblighi e del vincolo di destinazione di cui all'art. 24, comma 1, da parte della rete con soggettività giuridica beneficiaria comporta la revoca dell'incentivo concesso.».

Art. 17.

Modifiche all'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. All'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale n. 7/2000, ciascuna PMI beneficiaria, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), ovvero la rete con soggettività giuridica beneficiaria, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), è tenuta al rispetto degli obblighi di cui alle sottoelencate lettere a), b) e d), per tre anni, e del sottoelencato obbligo di cui alla lettera c), per due anni, a decorrere dalla data di presentazione della rendicontazione:»;

b) alla lettera b) le parole: «presso la quale è realizzato» sono sostituite dalle seguenti: «alla quale si riferisce»;

c) al comma 2 dopo le parole: «o il soggetto capofila» sono inserite le seguenti: «, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), ovvero la rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera b)».

Art. 18.

Modifica all'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. Al comma 1 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 è apportata la seguente modifica:

a) dopo le parole: «presso le singole PMI beneficiarie», sono inserite le seguenti: «, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), ovvero presso la rete con soggettività giuridica e le imprese partecipanti alla stessa, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, lettera b),».

Art. 19.

Sostituzione dell'Allegato B del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 con l'Allegato A

1. L'Allegato B del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto: Il Presidente: FEDRIGA

19R00241

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2019, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 «Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della l.r. 14 aprile 1995, n. 37».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 173 - Parte Prima - del 3 giugno 2019).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 43 del 1997

1. Al comma 2, dell'art. 1, della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 37) le parole «Per i fini di cui al comma 1,» sono sostituite dalle parole «Per le finalità di cui al comma 1 e per favorire interventi destinati esclusivamente e permanentemente alle imprese agricole dell'Emilia-Romagna,».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 43 del 1997

1. Il comma 4, dell'art. 2, della legge regionale n. 43 del 1997 è sostituito dal seguente:


«4. Per poter beneficiare dell'intervento, i consorzi o le cooperative iscritti nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) devono prevedere nello statuto che il consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 43 del 1997

1. Alla lettera a), del comma 1, dell'art. 4, della legge regionale n. 43 del 1997 dopo la parola «garanzia» sono aggiunte le parole «che non può essere inferiore a cento.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 giugno 2019

BONACCINI

(*Omissis*).

19R00245

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2019, n. 7.

Investimenti della Regione Emilia-Romagna in materia di big data e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 194 del 17 giugno 2019*).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione, delle alte competenze nell'ambito dei big data, dell'intelligenza artificiale, della meteorologia e del cambiamento climatico quali aree strategiche per lo sviluppo economico e sociale della regione Emilia-Romagna, anche mediante l'utilizzo delle reti infrastrutturali, delle connettività e delle interconnessioni messe a disposizione da Lepida in accordo con altre realtà pubbliche nazionali ed internazionali.

2. A tal fine la Regione sostiene la creazione di nuove infrastrutture di ricerca, lo sviluppo di attività di ricerca collaborativa fra università, imprese e istituzioni, la formazione di alte competenze, la partecipazione a progetti e attività di livello nazionale, europeo ed internazionale in grado di assicurare attrattività e sviluppo per la regione Emilia-Romagna.

3. Al fine di assicurare il massimo sviluppo a livello regionale delle opportunità negli ambiti strategici di cui ai commi 1 e 2, la Regione promuove e sostiene la nascita di una fondazione che veda la partecipazione, fra gli altri, delle università e degli enti di ricerca che hanno la loro sede in Emilia-Romagna.

Art. 2.

Concessione di una sede al Centro meteo nazionale

1. A seguito della decisione dello European Centre for Medium-range Weather Forecasting di stabilire a Bologna il suo Centro Dati, decisione assunta con accordo internazionale firmato dal Governo Italiano e ratificato con legge 27 Novembre 2017, n. 170 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017) ed alla luce della costituzione, ai sensi dell'art. 1, comma 551 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» con sede centrale a Bologna, la Regione mette a disposizione di quest'ultima, anche a titolo gratuito appositi spazi nell'area del Tecnopolo di Bologna «Ex Manifattura Tabacchi», da individuarsi mediante appositi accordi, che ne definiranno le modalità ed i termini, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 3.

Concessione di una parte di Tecnopolo di Bologna «Ex Manifattura Tabacchi» a Cineca e INFN


1. Al fine di costituire a Bologna un polo europeo di supercalcolo, da parte dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e del Cineca, la Regione può mettere a disposizione, anche a titolo gratuito, mediante costituzione di un diritto di superficie o altra forma giuridica idonea, uno o più immobili presso l'area del Tecnopolo di Bologna «Ex Manifattura Tabacchi», corrispondente agli edifici da individuarsi sulla base di appositi accordi con INFN, Cineca e Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004.

2. A seguito della assegnazione da parte della Commissione europea dell'infrastruttura denominata «High Performing Computing» a INFN e Cineca, la Regione metterà a disposizione, anche a titolo gratuito, gli spazi necessari mediante costituzione di un diritto di superficie o altra forma giuridica idonea, per un periodo non inferiore a venticinque anni definendone modalità e termini, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 4.

Collaborazioni nazionali e internazionali

1. La Regione promuove, insieme alla comunità scientifica regionale, accordi e collaborazioni con centri di ricerca nazionali, europei ed internazionali negli ambiti dei big data, intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico.



2. A tal fine la Regione prevederà, all'interno del Tecnopolo di Bologna «Ex Manifattura Tabacchi», eventuali spazi per l'insediamento di attività volte a realizzare quanto previsto negli accordi sottoscritti. La Giunta regionale verifica il rispetto del decreto legislativo n. 42 del 2004 e della normativa in materia di aiuti di Stato.

Art. 5.

Promozione e sostegno all'istituzione di una fondazione su Big Data and Artificial Intelligence for Human Development

1. La Regione, in armonia con l'art. 9 della Costituzione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno dell'innovazione per i settori produttivi, previste dall'art. 117, comma terzo, della Costituzione, in attuazione dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005, n. 13), in particolare dell'art. 5, comma 1, lettera d) e dell'art. 6, comma 1, lettera g) e coerentemente con le finalità di cui alla legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) promuove e sostiene l'istituzione di una fondazione incentrata su «Big Data and Artificial Intelligence for Human Development».

2. La fondazione, nell'ambito di una complessiva finalità orientata al bene comune, persegue gli obiettivi di consolidamento, valorizzazione e promozione della ricerca scientifica e delle sue implicazioni interdisciplinari, anche nell'ambito delle scienze sociali e delle discipline umanistiche, con particolare riferimento a big data ed intelligenza artificiale, alla costruzione di scenari relativamente alla trasformazione del sistema economico e sociale, alla definizione di politiche pubbliche, in relazione ai temi del cambiamento climatico, dello sviluppo umano, promuovendo a livello internazionale il sistema scientifico dell'Emilia-Romagna e il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo fissati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

3. Obiettivi della Fondazione sono:

a) sviluppo delle conoscenze del supercalcolo e dell'intelligenza artificiale;

b) intersezione fra tecnologie di supercalcolo e intelligenza artificiale ed altri domini scientifici e umanistici con particolare attenzione alla loro ricaduta sul sistema economico e sociale;

c) elaborazione di scenari di medio e lungo termine sugli sviluppi delle scienze e delle tecnologie di cui alla presente legge in risposta alle sfide del millennio definite dalle Nazioni unite.

4. Obiettivo della Fondazione è altresì lo sviluppo di attività di ricerca multidisciplinare volta all'analisi della trasformazione dei beni comuni legati alla conoscenza, del rapporto tra sistemi scientifici e produttivi, nonché dei sistemi educativi come esternalità necessarie ad uno sviluppo umano sostenibile, alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione e all'elaborazione di scenari di applicazione di intelligenza artificiale e big data al settore pubblico; infine lo studio di politiche volte a favorire uno sviluppo umano aperto, inclusivo e sostenibile.

5. Per il raggiungimento dei propri obiettivi la Fondazione sviluppa, anche in collaborazione con altri soggetti, le attività culturali coerenti con i propri obiettivi scientifici.

6. La Fondazione, a vocazione internazionale, è partecipata da università, centri di ricerca, agenzie e imprese nazionali e internazionali che operano nell'ambito dei big data e intelligenza artificiale e si propone di costituire un punto di riferimento, indipendente e autorevole, in grado di contribuire a delineare le prospettive dello sviluppo scientifico e tecnologico, delle trasformazioni produttive connesse e delle politiche pubbliche, collocando il territorio della regione Emilia-Romagna come centro per gli studi avanzati a livello nazionale, europeo ed internazionale nell'ambito dei big data, intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico.

7. La Regione promuove e sostiene l'istituzione della fondazione anche partecipando all'elaborazione dello statuto e dei suoi atti costitutivi, per assicurare trasparenza e coerenza con gli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 6.

Organo di indirizzo scientifico

1. La Fondazione dovrà dotarsi di un organo di indirizzo scientifico denominato International Scientific Board (ISB), formato in parte da esperti indicati dai fondatori originari e in parte da esperti di rilievo internazionale.

2. L'ISB indirizza l'attività della Fondazione.


3. L'ISB elabora scenari di medio e lungo termine sugli sviluppi delle scienze e delle tecnologie di cui alla presente legge in risposta alle sfide del millennio definite dalle Nazioni unite.

Art. 7.

Risorse destinate alla Fondazione

1. Per le finalità di cui all'art. 1, e in coerenza con gli obiettivi e gli altri requisiti e condizioni di cui agli articoli 5 e 6, la Regione concede, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, un contributo annuale di euro 500.000 alla fondazione, in ragione dell'unicità e dell'eccezionale rilevanza strategica degli obiettivi perseguiti dalla fondazione medesima in grado di accompagnare e accrescere il valore delle infrastrutture scientifiche del territorio e delle potenziali applicazioni negli ambiti economico, sociale, produttivo, culturale della regione. Per gli esercizi successivi al 2021 l'entità del contributo annuale viene stabilito dalla legge di bilancio.

2. La Giunta regionale, previa informazione alle competenti commissioni assembleari, stabilisce le modalità per l'erogazione del contributo annuale da concedere a fronte della presentazione di un programma di iniziative, verificando il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; riferisce in merito all'attività svolta dalla fondazione nell'esercizio precedente; si assicura che la fondazione metta a disposizione della Regione stessa, attraverso iniziative pubbliche, i principali risultati raggiunti nell'ambito della propria attività. La fondazione



è tenuta a trasmettere alla Regione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, una relazione illustrativa che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.

3. La Regione mette a disposizione della Fondazione idonei spazi presso gli immobili di sua proprietà al fine di dotarla di una sede adeguata, con le modalità e alle condizioni da individuarsi in accordo con la stessa.

Art. 8.

Partecipazione alla Rete europea NEREUS

1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi della presente legge, è autorizzata a partecipare in qualità di membro associato ai sensi dell'art. 64 dello Statuto regionale, all'associazione denominata «NEREUS - Rete europea delle regioni che usano le tecnologie spaziali» con sede a Bruxelles costituita conformemente alla legge belga 27 giugno 1921, così come modificata dalla legge belga 2 Maggio 2002 (Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations), d'ora in avanti denominata «NEREUS».

2. La partecipazione della Regione a NEREUS è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che NEREUS non persegua fini di lucro;
- b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
- c) che NEREUS goda di autonomia patrimoniale perfetta.

3. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione a NEREUS. Ogni modifica dello statuto di NEREUS deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'art. 64, comma 4, dello Statuto regionale.

4. La Regione è autorizzata a corrispondere a NEREUS una quota associativa annuale, fino ad un importo massimo di euro 30.000, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 9.

Altri investimenti

1. La Regione può disporre ulteriori investimenti, di livello nazionale ed internazionale, in grado di generare esternalità positive per lo sviluppo del territorio e della pubblica amministrazione grazie all'applicazione di big data e intelligenza artificiale negli ambiti di maggiore interesse per il contesto economico-produttivo, culturale e sociale regionale. A tal fine potranno essere oggetto di investimento anche altri siti di proprietà della Regione stessa, nonché l'intera rete dei tecnopoli. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo e verifica il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Art. 10.

Attività di attrazione di alte professionalità

1. La Regione adotta specifiche misure di incentivazione per l'attrazione di talenti nelle materie di cui alla presente legge, per le finalità da essa perseguite, in coerenza con quanto già previsto dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione).

Art. 11.

Dati della Regione Emilia-Romagna

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, per tutto ciò che riguarda la gestione e l'elaborazione dei dati in proprio possesso, la Regione adotterà specifici provvedimenti, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'interesse pubblico da essa perseguito.

Art. 12.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 14 del 2017


1. Il comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 14 (Legge comunitaria regionale per il 2017), è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione di quanto previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) concernente i locali del Centro stesso situati in Italia, ratificato con legge 27 novembre 2017, n. 170 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017), e dal Supplementary Agreement tra il Governo italiano e la Regione Emilia-Romagna, da una parte, e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, dall'altra, stipulato a Reading il 22 giugno 2017, al fine di consentire l'insediamento del Data Center ECMWF, la Regione mette a disposizione dello stesso, per conto del Governo, a titolo gratuito, un'adeguata porzione del complesso immobiliare denominato «Ex Manifattura Tabacchi», sito in Bologna, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).».

Art. 13.

Disciplina dei beni mobili da cedere al Centro Meteo

1. In adempimento degli obblighi assunti con l'art. 9 del «Supplementary Agreement between the Government of the Italian Republic and Regione Emilia-Romagna on the one hand and the European center for medium range weather forecast, on the other hand, concerning the premises of the center located in Italy» stipulato a Reading il 22 giugno 2017, la Regione è autorizzata a cedere in proprietà a titolo gratuito al Centro Meteo i beni mobili



indicati nello stesso art. 9 succitato, da individuarsi con atto amministrativo del dirigente regionale competente previo accordo con il Centro Meteo.»

Art. 14.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alle commissioni assembleari competenti una relazione su:

a) attuazione degli accordi di cui agli articoli 2 e 3 per la concessione di aree e beni del Tecnopolo «Ex Manifattura Tabacchi» di Bologna;

b) collaborazioni nazionali e internazionali di cui all'art. 4;

c) effetti delle attività di promozione e supporto alla costituzione della fondazione di cui all'art. 5;

d) attività complessiva della fondazione ed effetti regionali delle iniziative svolte attraverso i contributi di cui all'art. 7;

e) risultati della partecipazione alla Rete europea Nereus di cui all'art. 8;

f) attuazione e risultati degli interventi di cui agli articoli 9 e 10.

2. La relazione di cui al comma 1 deve evidenziare la congruità delle politiche realizzate rispetto alle finalità della presente legge e i benefici conseguiti per la comunità regionale.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 15.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'art. 7, per gli esercizi 2019-2021 la Regione fa fronte, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione» del bilancio di previsione 2019-2021. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 7 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 8 la Regione fa fronte, per l'esercizio 2019, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021), a valere sulla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale economico e competitività - Programma 1 - Industria, PMI e Artigianato. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

4. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 8 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 17 giugno 2019

BONACCINI

(*Omissis*).

19R00261

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2019, n. 27.

Rideterminazione dei vitalizi regionali in attuazione della l. 145/2018. Modifiche alla l.r. 3/2009.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 31 maggio 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:


(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 9 dello Statuto;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e, in particolare, l'articolo 1, commi 965 e 966;



Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economia e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) e, in particolare, l'articolo 45, comma 1;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Considerato quanto segue:

1. L'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 3 aprile 2019 ha previsto la rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere di una regione o di una provincia autonoma, in virtù della quale i provvedimenti normativi di ciascuna regione sono adottati nel rispetto dei parametri e dei criteri ivi indicati. Il documento di indirizzo approvato, ai sensi del punto 2, contestualmente all'Intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per il quale le Regioni assumono altresì l'indicazione di procedere all'abrogazione, laddove presente, del divieto di cumulo, rideterminando in tal caso il vitalizio senza l'applicazione delle clausole di salvaguardia, ma esclusivamente con il contributivo secco;

2. Il conseguente documento di indirizzo emanato dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in data 17 aprile 2019;

3. Quanto disposto dall'Intesa e dal collegato atto di indirizzo, emanato contestualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ai sensi del punto n. 2 dell'Intesa, per cui occorre procedere alla rideterminazione degli assegni vitalizi con il sistema di calcolo contributivo, applicandolo ai vitalizi in erogazione o sospesi, a quelli in attesa del raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento e non ancora erogati e a quelli ripristinati dal 1° giugno 2019 per effetto dell'abrogazione del divieto di cumulo di cui di cui all'articolo 23-bis della legge regionale n. 3/2009;

4. Per effetto di tale operazione di ricalcolo, il vitalizio, inteso come un trattamento economico collegato ad un'indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico, viene quantificato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere. Diversamente dal precedente regime a carattere retributivo, ove il trattamento economico era determinato senza alcuna connessione ai versamenti effettuati, con il nuovo sistema di calcolo il vitalizio è ora rideterminato in base a quanto effettivamente versato nel corso del mandato svolto per cui viene meno *ex nunc* la ragione del divieto di cumulo sancito dall'articolo 23-bis della legge regionale n. 3/2009;

5. L'abrogazione del divieto di cumulo ha effetti dalla data del 1° giugno 2019, fermo restando quindi sino al 31 maggio 2019 il divieto di cumulo tra il vitalizio regionale e qualsiasi altro trattamento economico derivante dall'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale o con qualsiasi altro *nomen juris*;

1. Che la spesa annua complessiva, comprensiva anche della quota relativa all'abrogazione del divieto di cumulo, per gli assegni vitalizi in erogazione alla data del 1° giugno 2019 ai sensi del punto 1, lettera c), dell'Intesa del 3 aprile 2019 è pari ad euro 5.929.019,64;

2. Che la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il mero metodo contributivo alla stessa data ammonta ad euro 5.466.574,68 tenendo conto che l'assegno vitalizio rideterminato non può comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa previgente;

3. Che per effetto dell'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 8 e 9, la spesa annua complessiva necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ammonta ad euro 5.706.907,56 pari al 4,40 per cento di incremento rispetto al ricalcolo con il sistema contributivo secco e comunque inferiore a quella sostenuta precedentemente al ricalcolo con il metodo contributivo;

4. Che pertanto tale percentuale di incremento del 4,40 per cento è nettamente inferiore alla percentuale massima del 26,00 per cento prevista dal punto c) dell'Intesa del 3 aprile 2019 per la quale «a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi in erogazione, in ciascuna Regione non può superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo contributivo sulla base della nota metodologica allegata alla presente intesa incrementata fino al 26,00 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo Inps non sia inferiore a tale importo; in ogni caso la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente»;

5. Per effetto della rideterminazione con il metodo di calcolo contributivo nulla muta in merito alla natura giuridica dell'istituto quale indennità a carattere differito ed al corrispondente trattamento fiscale attualmente in essere;

Approva la presente legge:


Capo I

RIDETERMINAZIONE DEI VITALIZI REGIONALI. NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2009, N. 3 (TESTO UNICO DELLE NORME SUI CONSIGLIERI E SUI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE)

Art. 1.

Inserimento del capo II-bis nella legge regionale n. 3/2009

1. Dopo il capo II della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è inserito il seguente: «Capo II-bis - Rideterminazione dei vitalizi regionali. Nuove disposizioni della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)».



Art. 2.

Finalità. Inserimento dell'articolo 10-quater nella legge regionale n. 3/2009

1. Dopo l'articolo 10-ter della legge regionale n. 3/2009, nel capo II-bis, è inserito il seguente:

«Art. 10-quater (Finalità) — 1. In attuazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), il presente capo disciplina secondo il metodo di calcolo contributivo gli assegni vitalizi diretti, indiretti e quelli ripristinati per effetto dell'abrogazione del divieto di cumulo, di seguito denominati assegni vitalizi, in conformità ai criteri ed ai parametri stabiliti dall'intesa sancita il 3 aprile 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di seguito denominata Intesa, e del documento di indirizzo deliberato il 3 aprile 2019 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione del punto 2 dell'Intesa.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano:

a) ai consiglieri regionali, al Presidente della Regione e agli assessori, che abbiano maturato il diritto all'assegno vitalizio prima dell'inizio della decima legislatura, nonché agli aventi diritto, secondo la normativa regionale, alla quota di reversibilità;

b) a coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere fino alla nona legislatura e che alla data di entrata in vigore del presente capo non hanno ancora maturato il requisito anagrafico previsto per il conseguimento del diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio;

c) agli aventi diritto per i quali, alla data di entrata in vigore del presente capo, l'assegno vitalizio, diretto e o indiretto, risulta sospeso ai sensi dell'articolo 17;

d) a coloro nei cui confronti il vitalizio è ripristinato per effetto dell'eliminazione del divieto di cumulo, già previsto dall'articolo 23-bis, abrogato dall'articolo 10-undecies.

3. Per i vitalizi ripristinati a seguito dell'abrogazione del divieto di cumulo si applica l'articolo 10-undecies.»

Art. 3.

Decorrenza. Inserimento dell'articolo 10-quinquies nella legge regionale n. 3/2009

1. Dopo l'articolo 10-quater della legge regionale n. 3/2009 è inserito il seguente:

«Art. 10-quinquies (Decorrenza) — 1. A decorrere dal 1° giugno 2019 gli importi degli assegni vitalizi diretti ed indiretti maturati sulla base della normativa regionale alla stessa data sono rideterminati secondo il metodo di calcolo contributivo.

2. L'importo del vitalizio regionale diretto e indiretto, rideterminato con il sistema di calcolo contributivo, non può comunque superare l'importo del vitalizio spettante alla stessa data con il previgente metodo retributivo.»

Art. 4.

Base imponibile contributiva. Inserimento dell'articolo 10-sexies nella legge regionale n. 3/2009

1. Dopo l'articolo 10-quinquies della legge regionale n. 3/2009 è inserito il seguente:

«Art. 10-sexies (Base imponibile contributiva) — 1. La base imponibile contributiva è determinata secondo quanto riportato nell'allegato A, sulla base dell'indennità di carica lorda stabilita dalla normativa regionale vigente per ogni periodo di riferimento considerato utile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva a carico del consigliere, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità.

2. La base imponibile determinata ai sensi del comma 1 è incrementata nella misura di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).»

Art. 5.

Quota contributiva a carico del soggetto e della Regione. Inserimento dell'articolo 10-septies nella legge regionale n. 3/2009

1. Dopo l'articolo 10-sexies della legge regionale n. 3/2009 è inserito il seguente:

«Art. 10-septies (Quota contributiva a carico del soggetto e della Regione) — 1. La quota di contribuzione a carico del consigliere è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla legislazione regionale vigente durante l'espletamento del mandato, ivi compresi i contributi volontari di cui all'articolo 15 e quelli di cui all'articolo 18, commi 5 e 6. La quota di contribuzione a carico della Regione Toscana è pari a 2,75 volte quella versata dal consigliere.

2. Nei periodi in cui la legislazione regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo con il metodo contributivo si considera l'aliquota relativa all'ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.

3. I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi di calendario solare.»

Art. 6.

Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione. Inserimento dell'articolo 10-octies nella legge regionale n. 3/2009

1. Dopo l'articolo 10-septies della legge regionale n. 3/2009 è inserito il seguente:

«Art. 10-octies (Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione) — 1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base im-



ponibile contributiva la somma delle aliquote a carico del consigliere e della Regione Toscana come determinate ai sensi dell'articolo 10-*septies*. L'ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media-quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.

2. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, è calcolato un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati.

3. Nel caso in cui, dopo la data di erogazione dell'assegno vitalizio, siano stati versati dal consigliere ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e distinto montante rivalutato di anno in anno fino all'anno precedente la percezione, che viene trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica del consigliere alla data di cessazione dell'ultimo mandato. L'importo complessivo spettante è quindi determinato dalla somma dei due trattamenti calcolati separatamente.

4. La rideterminazione del vitalizio secondo il metodo contributivo è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegato B con riferimento all'età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio.

5. Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a quarantacinque anni sono applicati i coefficienti relativi ai quarantacinque anni di età. Per età anagrafiche superiori a settantasette anni sono applicati i coefficienti relativi a settantasette anni di età. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti al 1976 o successivi al 2018 si applicano rispettivamente i coefficienti del primo e dell'ultimo periodo disponibile.

6. L'importo del vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4 è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) fino alla data di applicazione della rideterminazione.

7. L'assegno vitalizio diretto spettante si ottiene dividendo per dodici l'importo annuo rivalutato. Nel caso del vitalizio indiretto, all'importo mensile rideterminato si applica la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il vitalizio è rivalutato annualmente con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. La variazione relativa all'anno immediatamente successivo a quello della prima decorrenza del vitalizio è effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione.».

Art. 7.

Misura massima dell'assegno vitalizio rideterminato. Inserimento dell'articolo 10-novies nella legge regionale n. 3/2009

1. Dopo l'articolo 10-*octies* della legge regionale n. 3/2009 è inserito il seguente:

«Art. 10-novies (*Misura massima dell'assegno vitalizio rideterminato*) — 1. Dall'entrata in vigore del presente capo la misura dell'assegno vitalizio antecedente alla rideterminazione con il metodo di calcolo contributivo di cui agli articoli 18 e 27 costituisce l'importo massimo erogabile a seguito della rideterminazione e termine di paragone per la determinazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10-*decies*.

1. I commi 1, 3-*bis*, 4, 5 e 6 dell'articolo 18 e il comma 4 dell'articolo 27 sono abrogati.

2. I commi 5 e 6 dell'articolo 18 continuano ad essere applicati ai fini del comma 1 e dell'articolo 10-*septies*.».

Art. 8.

*Clausola di salvaguardia per l'assegno vitalizio diretto ed indiretto. Inserimento dell'articolo 10-*decies* nella legge regionale n. 3/2009*

1. Dopo l'articolo 10-novies della legge regionale n. 3/2009 è inserito il seguente: «Art. 10-*decies* (*Clausola di salvaguardia per l'assegno vitalizio diretto ed indiretto*) — 1. L'assegno vitalizio diretto ed indiretto ricalcolato con il sistema di calcolo contributivo non può subire una riduzione superiore a quella risultante applicando all'assegno vitalizio spettante in base alle norme vigenti alla data del 31 maggio 2019 le aliquote base progressive per scaglioni di importi stabilite nell'allegato C con i rispettivi moltiplicatori ivi individuati in base alla differenza espressa in termini percentuali tra l'assegno vitalizio precedentemente in godimento e quello ricalcolato con il metodo contributivo.

2. In ogni caso per effetto della rideterminazione del vitalizio diretto ed indiretto con il sistema di calcolo contributivo e con l'applicazione della clausola di cui al comma 1, a ciascun avente diritto deve essere garantito un importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo Inps, salvo che l'assegno diretto o indiretto spettante in base alle norme vigenti alla data del 31 maggio 2019 non sia già inferiore a tale soglia.

3. A coloro che beneficiano di un altro trattamento economico derivante dalla avere svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione, sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale o con qualsiasi altro *nomen juris*, non si applicano le clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2, ma è riconosciuto il solo importo derivante dal mero ricalcolo del vitalizio con il metodo contributivo.

4. Quanto previsto dai commi 1 e 2 non si applica nel caso in cui il soggetto eserciti la facoltà di cui all'articolo 11, comma 3, sino al raggiungimento dell'età di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11.».



Art. 9.

Abrogazione del divieto di cumulo dal 1° giugno 2019. Inserimento dell'articolo 10-undecies nella legge regionale n. 3/2009

1. Dopo l'articolo 10-*decies* della legge regionale n. 3/2009 è inserito il seguente:

«Art. 10-*undecies* (Abrogazione del divieto di cumulo dal 1° giugno 2019) — 1. Dal 1° giugno 2019 l'articolo 23-*bis* è abrogato.

2. Dal 1° giugno 2019 ai soggetti nei confronti dei quali viene meno il divieto di cumulo per effetto del comma 1, viene riconosciuto il vitalizio regionale come rideeterminato con il sistema di calcolo contributivo previsto dagli articoli 10-*sexies*, 10-*septies*, 10-*octies* e 10-*novies*.

3. Ai vitalizi così rideterminati ai sensi del comma 2 non si applicano le clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10-*decies*, commi 1 e 2, ma viene riconosciuto il solo importo derivante dal mero ricalcolo del vitalizio con il metodo contributivo.»

Art. 10.

Allegati A, B e C. Inserimento dell'articolo 10-duodecies nella legge regionale n. 3/2009

1. Dopo l'articolo 10-*undecies* della legge regionale n. 3/2009 è inserito il seguente:

«Art. 10-*duodecies* (Inserimento degli Allegati A, B e C nella legge regionale n. 3/2009) — 1. Nella legge regionale n. 3/2009 è inserito l'allegato A (Base imponibile contributiva), l'allegato B (Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione), l'allegato C (Clausola di salvaguardia per l'assegno vitalizio diretto ed indiretto).»

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2009, N. 3 (TESTO UNICO DELLE NORME SUI CONSIGLIERI E SUI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE)

Art. 11.

Oggetto. Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 3/2009

1. L'articolo 1 della legge regionale n. 3/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Oggetto) — 1. La presente legge disciplina il trattamento indennitario, anche differito, i rimborsi spese, l'assegno vitalizio maturato sino alla nona legislatura, l'assicurazione sugli infortuni e l'invalidità permanente anche derivante da malattia e le altre competenze funzionali all'esercizio del mandato spettanti ai consiglieri regionali, al presidente e ai componenti della Giunta regionale.»

Art. 12.

Indennità di carica. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 3/2009

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3/2009, dopo le parole: «e l'indennità», sono inserite le seguenti: «di carica».

Art. 13.

Diritto all'assegno vitalizio. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 3/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 3/2009 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il vitalizio viene ricalcolato con il metodo contributivo all'età di erogazione».

2. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 3/2009 le parole: «fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23-*bis*» sono soppresse.

Art. 14.

Sospensione del diritto all'assegno vitalizio. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 3/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3/2009 le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23-*quater*» sono soppresse.

Art. 15.

Decorrenza dell'assegno vitalizio. Sostituzione del comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 3/2009

1. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 3/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Con cadenza annuale la competente struttura del Consiglio regionale provvede d'ufficio alla verifica dell'esistenza in vita dell'avente diritto, del suo stato vedovile o dell'assenza della condizione di convivente di fatto, ovvero del permanere degli altri requisiti di legge per i soggetti di cui all'articolo 20.»

Art. 16.


Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio. Sostituzione dell'articolo 23-ter della legge regionale n. 3/2009

1. L'articolo 23-*ter* della legge regionale n. 3/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 23-*ter* (Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio) — 1. Al fine dell'applicazione delle clausole di salva guardia di cui all'articolo 10-*decies* il soggetto avente diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio, al momento della presentazione della relativa domanda, presenta dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante la sussistenza o meno di altri istituti derivanti dall'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale o con qualsiasi altro *nomen juris*.

2. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile.

3. I termini per la corresponsione dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.



4. Con cadenza annuale il settore competente del Consiglio regionale verifica la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al comma 1 e, in caso di dichiarazione mendace, provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.».

Art. 17.

Obbligo di comunicazione in caso di cumulo. Modifiche all'articolo 23-quater della legge regionale n. 3/2009

1. La rubrica dell'articolo 23-quater della legge regionale n. 3/2009 è sostituita dalla seguente: «Obbligo di comunicazione in caso di cumulo».

2. I commi 2 e 4 dell'articolo 23-quater della legge regionale n. 3/2009 sono abrogati.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Dal 1° giugno 2019 l'articolo 23-quinquies della legge regionale n. 3/2009 è abrogato.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Le minori spese derivanti dalla rideterminazione dei vitalizi regionali con il sistema di calcolo contributivo sono stimate in euro 64.000,00 per l'anno 2019 ed in euro 110.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Le maggiori spese derivanti dall'abolizione del divieto di cumulo dei vitalizi sono stimate in euro 484.000,00 per l'anno 2019, in euro 848.000,00 per l'anno 2020 ed in euro 867.000,00 per l'anno 2021.

3. Agli oneri di cui al comma 2 stimati, al netto dei risparmi di cui al comma 1, in euro 420.000,00 per l'anno 2019, in euro 738.000,00 per l'anno 2020 ed in euro 757.000,00 per l'anno 2021 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019/2021.

4. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 3, a ciascuna annualità del bilancio di previsione 2019/2021 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

anno 2019:

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 01 «Fondo di riserva», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 420.000,00;

in aumento, Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 420.000,00;

anno 2020:

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 01 «Fondo di riserva», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 738.000,00;

in aumento, Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 738.000,00;

anno 2021:

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 01 «Fondo di riserva», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 757.000,00;

in aumento, Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 757.000,00.

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2019.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 maggio 2019


ROSSI

(*Omissis*).

19R00249



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 8 2 4 *

€ 2,00

